

COMUNE DI JESI

PROVINCIA DI ANCONA

REPERTORIO N. 179

OGGETTO: contratto tra il Comune di Jesi e la Fondazione Pergolesi Spontini per la gestione dell'attività artistico – teatrale

L'anno **Duemiladiciassette** addì **Diciotto** del mese di **Settembre**

18/09/2017

nella sede del Comune di Jesi posta in Piazza Indipendenza 1, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra le parti

1) COMUNE DI JESI - Cod. Fisc. 00135880425 rappresentato dal Dott. Mauro Torelli nato a Jesi (AN) il 17 (diciassette) gennaio 1963 (millenovecentosessantatre) domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale sita in Jesi, Piazza Indipendenza n. 1, il quale interviene al presente atto ed agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune di Jesi nella sua qualità di Dirigente del Servizio al Cittadino e alle Imprese in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.04.2017;

e

2) FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI – cod. fisc. 02039280421 rappresentata dal Dott. William Graziosi nato a Lucerna (Svizzera) il 22 (ventidue) Aprile 1962 (millenovecentosessantadue) domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione sita in Jesi (AN) Piazza della Repubblica n. 9 il quale interviene al presente atto ed agisce esclusivamente in nome e per conto della Fondazione Pergolesi Spontini

nella sua qualità di Amministratore Delegato giusti i poteri ad egli conferiti dallo Statuto e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di martedì 24 maggio 2016 ore 13,00.

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1: Oggetto e durata

1.1 L'Amministrazione comunale affida alla Fondazione Pergolesi Spontini la gestione dell'attività artistico-teatrale del Comune di Jesi consistente nella realizzazione annua di attività lirico-concertistiche finalizzate a mantenere l'assegnazione dei contributi ministeriali nella misura prevista dai parametri del Decreto Ministeriale del 1/07/2014 e ss.mm.ii.. A titolo esemplificativo, secondo la normativa attualmente vigente, si tratta di realizzare una Stagione Lirica con un minimo di 8 recite articolate su 3 spettacoli ed un Festival di almeno 15 recite o concerti, per un minimo di 5 spettacoli.

La Fondazione si impegna, nei limiti del proprio vincolo di bilancio, ad ospitare o organizzare a Jesi eventuali ulteriori attività, quali la Prosa, Teatro Ragazzi, l'attività Sinfonica, l'attività amatoriale, i saggi di danza, musical ed eventuali ulteriori attività anche su richiesta o in collaborazione dell'Amministrazione Comunale stessa.

1.2 Per l'esercizio della suddetta attività artistico-teatrale, il Comune concede in gestione alla Fondazione:

- il Teatro Comunale G.B. Pergolesi sito in Piazza della Repubblica con ingresso principale al n. 9, secondo quanto risulta dalle planimetrie che allegare al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (**Allegati**

A1-A9 esclusi i locali evidenziati in azzurro).

a.1) - il Teatro-Studio Valeria Moriconi posto all'interno del complesso S. Floriano, sito in piazza Federico II con le adiacenze relative al pianoterra, comprendenti il "Centro studi e attività teatrali Valeria Moriconi" istituito con deliberazione di C.C. n. 172 del 30.11.2006, con possibilità di accesso tramite le scale interne al teatro ed esclusivamente per esigenze tecniche o artistiche, ai balconi (nn. 1-3) e alle nicchie (nn. 1-4) che si affacciano sulla sala, come da planimetrie che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (Allegati B1-B3 compresa l'area evidenziata in azzurro).

1.3 Il presente contratto ha validità dal 1 maggio 2017 fino al 31 dicembre 2034.

1.4 Alla scadenza, il Comune avrà facoltà di procedere ad una proroga della stessa per un periodo massimo di 6 mesi qualora necessario a consentire la conclusione delle attività e delle iniziative artistiche programmate già avviate.

Art. 2: Scopo

2.1 La concessione in gestione del Teatro Comunale G.B. Pergolesi e del Teatro Studio Valeria Moriconi di cui al precedente articolo 1, è finalizzata all'esercizio delle attività istituzionali della Fondazione previste dallo Statuto.

2.2 Il Comune si riserva in ogni caso:

- il diritto di passaggio, esclusivamente per esigenze tecniche, negli spazi del Teatro Studio Valeria Moriconi rimanendo nella disponibilità del

Comune i piani 1° e 2° del Complesso S. Floriano;

- il diritto di accesso nei locali del Teatro G.B. Pergolesi per consentire le attività di manutenzione dei sistemi che permettono il funzionamento degli impianti di telefonia e delle reti di trasmissione dati nei locali comunali in uso diretto, ubicati presso l'immobile "Teatro G.B. Pergolesi".

2.3 Le modalità di esercizio di tali diritti sono demandate agli strumenti di concertazione di cui all'articolo 12 del presente contratto.

2.4 Pertanto, e con tali limitazioni, la Fondazione ha la disponibilità di tali sedi, comprese le relative strutture logistiche ed ausiliarie, gli impianti, le attrezzature tecniche, i materiali, gli arredi e pertinenze varie.

Art. 3: Locali e destinazione d'uso

3.1 Il Teatro Comunale G.B. Pergolesi e le relative pertinenze così come il Teatro Studio Valeria Moriconi e le relative pertinenze ed adiacenze sono già nel possesso della Fondazione.

3.2 Alla data di sottoscrizione del presente contratto le utenze relative agli allacciamenti ai servizi di energia elettrica, acqua e riscaldamento del Teatro G.B. Pergolesi e delle sue pertinenze sono state volturate a nome della Fondazione.

3.3 Per quanto riguarda invece il Teatro-Studio Valeria Moriconi le utenze relative agli allacciamenti ai servizi di energia elettrica, acqua e riscaldamento sono e resteranno intestate al Comune di Jesi, fatto salvo diverso formale accordo tra le parti, trattandosi di impianti a blocco unico in servizio anche ai piani 1° e 2° del Complesso S. Floriano che restano nella completa disponibilità del Comune.

3.4 Le modalità di gestione di tali utenze sono demandate agli strumenti di concertazione di cui all'articolo 12 del presente contratto.

3.5 Alla scadenza del presente Contratto o nei casi di risoluzione o revoca di cui ai successivi articoli 15 e 16, la Fondazione dovrà riconsegnare tutti i beni di proprietà del Comune nel loro stato di conservazione, considerato un normale utilizzo degli stessi.

Art. 4: Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

4.1 Le spese di manutenzione ordinaria relativa ai beni immobili, e all'uso dei beni mobili affidati ai sensi del presente Contratto sono a carico della Fondazione che ne assicura la regolare tenuta e il monitoraggio nell'ambito degli strumenti di concertazione di cui al successivo articolo 12.

4.2 La Fondazione si farà carico, in particolare, delle attività necessarie a garantire il rispetto della normativa in materia di regole tecniche di prevenzione incendi nell'esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo - di cui al D.M. 19.8.1996 e s.m.i. - assumendo a proprio carico tutti gli adempimenti previsti dal citato decreto in tema di esercizio di pubblico spettacolo.

4.3 Le spese di manutenzione straordinaria, comprese quelle correlate alla gestione della sicurezza e le spese di investimento relative ai beni immobili, agli impianti e alle attrezzature nei locali concessi ai sensi del presente contratto, sono a carico del Comune che ne assicura la regolare tenuta ed il monitoraggio nell'ambito degli strumenti di concertazione di cui al successivo articolo 12, iscrivendo le eventuali necessità nel proprio

bilancio di previsione annuale e triennale.

4.4. A parziale deroga di quanto previsto dal precedente comma 4.3, le spese di manutenzione straordinaria concernenti l'adeguamento dell'impianto antincendio del complesso Moriconi, sono poste a carico della Fondazione Pergolesi Spontini. Ai fini dell'affidamento dei lavori, il Comune di Jesi espleta il ruolo di stazione appaltante.

Art. 5: Divieti di modifica delle strutture e degli impianti

5.1 E' fatto divieto alla Fondazione, senza la preventiva formale autorizzazione scritta del Comune, di apportare o consentire modifiche che comportino variazioni sostanziali dei fabbricati, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi in dotazione al Teatro Comunale G.B. Pergolesi e al Teatro Studio Valeria Moriconi e relative pertinenze ed adiacenze, intendendosi con ciò anche l'aggiunta di parti nuove.

5.2 In particolare è fatto assoluto divieto di intervenire su muri, soffitti, pavimenti, arredi e sulle strutture degli edifici che rivestono importanza storico-artistica salvo parere favorevole espresso dai competenti organi Comunali e Statali.

5.3 In caso contrario la Fondazione sarà tenuta a risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato alle strutture e/o alle cose affidate.

5.4 Nel caso eccezionale in cui sia necessaria la realizzazione di manutenzioni straordinarie improcrastinabili, al fine di evitare eventi dannosi alle strutture, la Fondazione, previa approvazione dell'intervento con atto formale dell'Amministrazione comunale e/o del Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune, nonché nel rispetto dei vincoli imposti dalla

vigente normativa di riferimento, può appaltare in via diretta tali opere, il cui costo sarà successivamente rimborsato dal Comune.

5.5 La Fondazione si impegna, in ogni caso, a rispettare le vigenti normative in materia, con particolare riferimento alla normativa sui contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i., decreti di attuazione e linee guida collegati) e alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.).

5.6 La Fondazione è tenuta a consentire le modificazioni dei locali o le ristrutturazioni ritenute necessarie dal Comune sia per quanto riguarda il Teatro Comunale G.B. Pergolesi e il Teatro Studio Valeria Moriconi sia per quanto riguarda le relative pertinenze ed adiacenze.

5.7 Il Comune si impegna a concordare le suddette eventuali modificazioni o ristrutturazioni, in modo tale che le stesse non ostacolino il normale svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Art. 6 Accesso alle strutture

6.1 La Fondazione dovrà consentire in qualsiasi momento l'accesso alle strutture al personale delegato dal Comune per l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni per l'accertamento dello stato delle strutture, delle condizioni di manutenzione delle stesse, della conformità dell'uso delle strutture, nonché dell'osservanza delle prescrizioni del presente Contratto.

Art. 7: Spese per assicurazioni

7.1 Sono a carico del Comune, in qualità di proprietario, le spese di assicurazione con Polizza "All Risks Patrimonio", a copertura dei seguenti

rischi: rischio perimento dei beni immobili e mobili concessi in gestione alla Fondazione ai sensi del presente Contratto; rischio Terremoto, rischio Incendio e altri rischi correlati ai Fabbricati oggetto di concessione (nonché depositi di pertinenza) e ai beni di proprietà ivi presenti.

7.2 Sono a carico della Fondazione, in qualità di concessionario, le spese di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi derivante dalla gestione e dall'utilizzo dei beni immobili e mobili concessi ai sensi del presente Contratto.

7.3 La Fondazione si impegna a stipulare, con primaria Compagnia Assicurativa, apposita polizza assicurativa per:

- la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00;
- la Responsabilità Civile per prestatori d'Opera (RCO), con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro e per persona.

7.4 La polizza assicurativa dovrà altresì comprendere:

- a. Danni derivanti dall'eventuale esistenza e gestione di bar interni e distributori automatici di cibi e bevande;
- b. Smercio prodotti;
- c. Danni da interruzione di attività;
- d. Manutenzione ordinaria degli impianti.

Art. 8: Determinazione del canone di concessione

8.1 La Fondazione, nel perseguimento degli scopi istituzionali previsti all'articolo 2 del proprio Statuto, avrà la gestione dei seguenti beni concessi dal Comune:

a) Beni immobili:

sono costituiti dalle strutture indicate all'articolo 1 c. 1

b) Beni mobili:

il Teatro G.B. Pergolesi e il Teatro Studio Valeria Moriconi vengono concessi completi di arredi, attrezzature tecniche, strumentazioni informatiche, materiali scenografici e diversi, secondo quanto risulta dagli elenchi inventariali esistenti agli atti d'ufficio da completarsi ed aggiornarsi, entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, in appositi sopralluoghi cui parteciperanno Funzionari designati rispettivamente dal Comune e dalla Fondazione. La Fondazione si impegna a mantenere costantemente aggiornati tali elenchi inventariali tramite apposite comunicazioni all'ufficio economato del Comune e a confermare annualmente l'attualità degli stessi.

8.2 Il canone della concessione viene stabilito in complessivi euro 42.000,00 + IVA da versarsi in due rate di pari importo rispettivamente entro il 31 luglio dell'anno di riferimento e entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

8.3 L'importo del canone sarà aggiornato annualmente, su richiesta di parte, in base alla media delle variazioni dell'indice ISTAT verificatesi nell'anno precedente con riferimento al mese di gennaio.

Art. 9: Gestione dell'archivio e delle Sale del Teatro G.B. Pergolesi

9.1 L'archivio, comprendente tutta la documentazione amministrativa, promozionale e artistica della gestione del teatro precedente l'affidamento del servizio in concessione alla Fondazione, attualmente collocato presso i

locali del Teatro G.B. Pergolesi, verrà trasferito entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto presso locali di archivio comunali.

9.2 Il Comune si impegna a mettere a disposizione della Fondazione la documentazione promozionale e/o artistica in suo possesso in caso di organizzazione di eventuali iniziative e/o eventi da parte della Fondazione stessa. La documentazione sarà messa a disposizione in tempi brevi in modalità di semplice consultazione e, previa sottoscrizione di apposito contratto di deposito temporaneo, in caso di necessità di prelievo.

9.3 Resta in ogni caso confermato l'affidamento in gestione dell'archivio alla Fondazione, e della conseguente responsabilità di conservazione di tutta la documentazione d'archivio fino al definitivo trasferimento nei locali comunali.

9.4 I materiali e i beni di documentazione storica, artistica e archivistica esposti nelle Sale Pergolesiane e nella Sala Spontiniana, restano affidati in gestione alla Fondazione, nelle more della sottoscrizione di apposito contratto di deposito temporaneo con il Comune, da stipularsi non oltre il 30.06.2017.

9.5 La Fondazione mantiene pertanto, fino a tale data, la responsabilità della conservazione dei materiali e beni in deposito.

Art. 10: Oneri di gestione

10.1 La Fondazione, in relazione alla gestione del Teatro Comunale G.B. Pergolesi e del Teatro Studio Valeria Moriconi e alla realizzazione delle stagioni, delle rassegne e delle attività di cui all'articolo 1, si fa direttamente carico di tutti gli oneri finanziari e non finanziari che derivano

da tali attività, con esclusione di quelli previsti a carico del Comune.

10.2 In particolare, la Fondazione si impegna a provvedere al servizio di vigilanza antincendio, alle pulizie, al servizio di sala, alle spese relative alle utenze (acqua, luce, riscaldamento, ecc.), agli incarichi di collaborazione e a quant'altro richiesto per le attività svolte.

10.3 La Fondazione si impegna al rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'osservanza dei seguenti obblighi: prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale e di collocamento del personale dello spettacolo impiegato (tecnico, artistico, organizzativo), esonerando il Comune da ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, ecc.) per eventuali inosservanze o inadempimenti, per danni che dovessero derivare a persone e cose nell'uso delle strutture e attrezzature assegnate, e per fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso delle attività da essa realizzate.

Art. 11: Gestione della sicurezza

11.1 La Fondazione, in qualità di soggetto datore di lavoro che ha la responsabilità dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, provvede a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

11.2 La Fondazione, in quanto titolare dell'attività di pubblico spettacolo:

a) assume l'onere degli adempimenti per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo indicati dal Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza, come modificato dal D.P.R.

28/05/2001 n. 311;

b) provvede a tutti gli adempimenti previsti nel D.M. 19/08/96 in relazione alle norme di esercizio;

c) assume l'onere del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, ai sensi del D.lgs. 08.03.2006 n. 139 e del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, ad eccezione degli oneri per la esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria necessari a tale scopo.

11.3 La Fondazione ha l'obbligo e l'onere della manutenzione ordinaria relativa agli impianti tecnologici, alle strutture ed ai servizi accessori alla gestione della sicurezza e, nel rispetto della normativa vigente, di presentare annualmente agli uffici competenti del Comune una specifica relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti tecnologici, anche in relazione alle norme di nuova emanazione. Tale relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date ed i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti ed alle strutture, così come previsto dalle norme vigenti, oltre alla attestazione dell'osservanza del titolo XVII del D.M. 19/08/1996 e successive modifiche.

Art. 12: Strumenti per l'adozione di un sistema permanente di relazioni

12.1 Al fine di attuare il necessario coordinamento degli interventi di politica culturale in ambito cittadino, nonché dei rapporti relativi alla gestione degli spazi e/o utenze condivise, le parti si impegnano ad adottare un sistema permanente di relazioni, finalizzato al monitoraggio

dell'andamento delle attività di gestione.

12.2 Nell'ambito di tale sistema le parti si impegnano ad attivare almeno due incontri all'anno con cadenza semestrale, con i seguenti obiettivi principali:

- a) rappresentare l'andamento gestionale delle attività relative alle stagioni musicali e teatrali e alle attività collaterali realizzate presso il Teatro Comunale G.B. Pergolesi e il Teatro Studio Valeria Moriconi, sia in sede preventiva che consuntiva;
- b) condividere un piano di politica tariffaria e degli abbonamenti relativamente alle stagioni musicali e teatrali e alle attività collaterali realizzate presso il Teatro Comunale G.B. Pergolesi e il Teatro Studio Valeria Moriconi nonché le tariffe per la concessione delle suddette strutture;
- c) concordare il numero e la tipologia delle attrezzature tecniche, degli arredi in dotazione al Teatro Comunale G.B. Pergolesi e Teatro Studio Valeria Moriconi di cui il Comune si farà carico, volta per volta, in sostituzione di quelle deperite od obsolete, o in incremento a quelle riportate negli elenchi inventariali di cui all'articolo 8 comma 1 lettera b).
- d) concertare la programmazione ed il monitoraggio delle attività di manutenzione ordinaria relative al Teatro Comunale G.B. Pergolesi e al Teatro Studio Valeria Moriconi e relative pertinenze ed adiacenze, l'uso dei beni mobili affidati, nonché la programmazione ed il monitoraggio delle attività di manutenzione straordinaria e di investimento relative ai beni immobili, agli impianti e alle attrezzature contenute, di cui al precedente

articolo 4, nell'ambito di una programmazione organica;

e) concordare i criteri e le modalità di ripartizione delle spese relative ai consumi di energia elettrica, gas ed acqua e le spese per eventuali servizi indivisibili relativi al complesso S. Floriano;

12.3 Entro la fine dell'anno precedente alla scadenza del presente contratto nonché entro i termini indicati in caso di risoluzione o revoca di cui ai successivi articoli 15 e 16, le parti si impegnano a concertare le procedure per la disciplina della restituzione degli immobili ed il rilascio dei beni assegnati di proprietà del Comune, oltre alla gestione dei reciproci conseguenti rapporti.

Art. 13: Utilizzi da parte del Comune del Teatro Comunale G.B. Pergolesi e del Teatro-Studio Valeria Moriconi e delle relative sale annesse

13.1 Il Comune per i propri fini istituzionali o per attività di carattere culturale, sociale, promozionale e turistico organizzate o patrocinate dal Comune stesso, si riserva l'utilizzo a titolo gratuito, come meglio di seguito definito, del Teatro Comunale G.B. Pergolesi e delle Sale annesse per un massimo di 12 giornate annue e del Teatro-Studio Valeria Moriconi e delle sale annesse poste al piano terra per un massimo di 18 giornate annue.

13.2 L'utilizzo sarà definito compatibilmente con le attività programmate dalla Fondazione; a tal fine il Comune si impegna a comunicare con congruo anticipo i giorni di utilizzo, unitamente ad un programma di massima.

13.3 Per il Teatro Studio V. Moriconi, l'utilizzo a titolo gratuito

contemplerà la concessione della struttura, comprensiva dei seguenti servizi:

pulizie ordinarie, materiale di consumo igienico, utenze (acqua, luce, riscaldamento), Assistenza organizzativa/Produzione, materiale di scena e dotazione audio e illuminotecnica di base, disponibilità di un tecnico elettricista per allaccio e assistenza (max 8 ore, no montaggio), n. 2 maschere per servizio di sala (in caso di affluenza massima di sala e per massimo 4 ore complessive di servizio).

13.4 Per il Teatro G.B. Pergolesi l'utilizzo a titolo gratuito contemplerà la concessione della struttura (punto a) del tariffario), comprensiva dei servizi indicati al punto b) del tariffario, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale (**Allegato C**).

13.5 Ogni altro servizio sarà da intendersi a pagamento a carico dell'utilizzatore, e dovrà essere preventivamente concordato e formalizzato con apposita nota scritta tra gli interessati.

13.6 Qualora il Comune si faccia carico della spesa, la Fondazione espleterà i servizi ulteriori soltanto previa comunicazione formale del Comune indicante gli estremi del relativo impegno di spesa.

13.7 Per eventuali ulteriori utilizzi da parte del Comune, oltre le giornate gratuite allo stesso concesse ai sensi del comma 1 del presente articolo, verranno applicate le tariffe intere utilizzate dalla Fondazione per la concessione in uso a pagamento degli immobili oggetto del presente Contratto, con l'applicazione di uno sconto pari al 10% (dieci per cento) da calcolare sull'importo totale.

13.8 La Fondazione previa richiesta scritta da produrre entro e non oltre 7 gg. dallo spettacolo o dall'evento riserva alle Autorità comunali:

- nel Teatro G.B. Pergolesi i palchi N. 13 e N. 14 del II ordine, salvo necessità tecniche;
- nel Teatro-Studio Valeria Moriconi fino ad un massimo di 6 posti.

Art. 14: Corrispettivo

14.1 Per la gestione dell'attività artistico-teatrale di cui al precedente articolo 1, il Comune garantisce alla Fondazione un corrispettivo annuo determinato in € 325.000,00 (trecentoventicinquemila/00) + IVA, da erogarsi in 3 tranches di pari importo alla fine dei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ciascun anno.

14.2 L'importo del corrispettivo sarà aggiornato annualmente, su richiesta di parte, in base alla media delle variazioni dell'indice ISTAT verificatesi nell'anno precedente con riferimento al mese di gennaio.

Art. 15: Clausola di trasparenza e controllo

15.1 Ai Consiglieri Comunali del Comune di Jesi è consentito pieno accesso alle informazioni ed agli atti detenuti alla Fondazione Pergolesi utili all'espletamento del proprio mandato. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 16: Risoluzione per inadempimento

16.1 La violazione delle norme indicate nel presente Contratto costituisce causa di risoluzione contrattuale. Il Comune potrà risolvere il presente Contratto per gravi inadempienze imputabili alla Fondazione stessa previa diffida da comunicare in forma scritta con modalità che garantiscano la

prova dell'avvenuta ricezione (PEC o Raccomandata A.R.)

Art. 17: Revoca dell'affidamento della concessione del servizio

17.1 L'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto potrà essere revocato da parte del Comune per sopravvenute e motivate esigenze di pubblico interesse connesse al servizio stesso o alla sua forma di gestione.

17.2 Costituisce causa di risoluzione del presente Contratto, da esercitare con preavviso di dodici mesi, l'ipotesi di attivazione della fidejussione concessa dal Comune in favore della Fondazione a seguito di deliberazione di C.C. n. 172 del 11.09.2009, esclusivamente qualora detta attivazione sia causata da inadempimento della Fondazione delle obbligazioni dalla stessa assunte con contratto di mutuo del 14/10/2009 e non qualora detta attivazione sia conseguente ad inadempimento del Comune rispetto alle obbligazioni dallo stesso assunte in favore della Fondazione.

In caso di risoluzione anticipata del presente Contratto, il Comune procederà a sollevare immediatamente la Fondazione dagli obblighi dalla stessa assunti con il contratto di mutuo del 14/10/2009, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi dallo stesso derivanti.

Art. 18: Clausola di mediazione e di arbitrato

18.1 Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Ancona, iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

18.2 Qualora la mediazione fallisca, le medesime controversie saranno deferite mediante arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di

procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ancona, di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano di accettare, in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro singolo e le modalità di designazione del medesimo. L'Arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile (artt. 816 e ss. gg.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c.

Art. 19: Tracciabilità dei flussi finanziari

19.1 La Fondazione, con il presente Contratto, dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii.

19.2 La Fondazione si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Jesi ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

19.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'articolo 3, c. 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto.

Art. 20: Spese contrattuali

20.1 Le spese contrattuali relative alla stipula del presente Contratto sono a carico della Fondazione.

Art. 21 – Registrazione

21.1 Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 24/04/1986, il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso.

21.2 Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto ad I.V.A.

Art. 22: Norme finali e transitorie

22.1 Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra a qualunque titolo o ragione in relazione ai rapporti tra loro insorti in merito alla gestione del servizio teatrale fino al 30.4.2017, fatta salva la regolarizzazione contabile e finanziaria delle spese relative ai consumi di energia elettrica, gas ed acqua e le spese dei servizi indivisibili relativi al complesso S. Floriano, regolarizzazione che sarà effettuata entro il primo semestre dell'anno 2017.

22.2 In deroga a quanto previsto rispettivamente agli articoli 8.2 e 14.1, la seconda rata del canone di concessione e la terza tranche del corrispettivo relativi all'ultima annualità di validità del presente Contratto, dovranno essere versati entro il 31 dicembre 2034.

22.3 La regolarizzazione contabile e finanziaria delle spese relative ai consumi di energia elettrica, gas ed acqua e le spese per eventuali servizi indivisibili relativi al complesso S. Floriano, avverrà entro il primo semestre dell'anno successivo alla scadenza del presente Contratto.

Art. 23: Norme di rinvio

23.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 24: Trattamento dati personali e tutela della riservatezza

24.1 Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., la Fondazione dichiara di essere stata informata che il Comune tratterà i dati personali contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI JESI

Il Dirigente Area Servizi al Cittadino ed alle Imprese

Dott. Mauro Torelli (F.to digitalmente)

FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI

L' Amministratore Delegato

Dott. William Graziosi (F.to Digitalmente)


AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO FERRARA

Atto reg. n. 21 SET 2017 3743
serie S per € 483,20

per il Direttore Provinciale (Firma Delegato)

[Firma]

"Firma su delega del Direttore Provinciale (Firma Delegato)"



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO FERRARA

Atto reg. n. 21 SET 2017 1820
serie S per € 200,00

per il Direttore Provinciale (Firma Delegato)

[Firma]

"Firma su delega del Direttore Provinciale (Firma Delegato)"

